



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. 114/2018/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 25.10.2018  
composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.	Mario ALI'	Consigliere
Dott.	Cristiano BALDI	Primo Referendario relatore
Dott.ssa	Alessandra CUCUZZA	Referendario

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Mombercelli (AT)** pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 10.10.2018;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il dr. Baldi Cristiano;

Udito il relatore;

## PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di **Mombercelli (AT)**, con nota n. 4532 del 24.09.2018, chiedeva all'adita Sezione l'espressione di un parere in ordine all'assunzione di un dipendente part time con qualifica di "autista macchine operatrici".

In particolare, il Sindaco del comune chiedeva se fosse possibile o meno attingere alla graduatoria di un altro comune facente parte della medesima Unione di comuni, tenuto anche conto del fatto che l'addetto opererà anche a favore di questi, nell'ambito della gestione associata di funzioni.

Precisava, inoltre, che il posto in questione deriva dalla trasformazione di un posto di altro dipendente collocato in quiescenza.

## AMMISSIBILITA'

La richiesta di parere è formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3".

Preliminarmente occorre valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, alla luce delle condizioni stabilite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto proveniente dall'organo legittimato a proporla.

Parimenti, va riscontrata l'ammissibilità oggettiva trattandosi di questione riconducibile alla materia della contabilità pubblica come definita dalle sopra citate delibere.

## MERITO

Fermi restando i vincoli di cui all'articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001 in ordine alle procedure prodromiche all'assunzione di un nuovo dipendente, l'Amministrazione interroga la Sezione in ordine all'utilizzabilità della graduatoria di concorso già in essere presso altro ente pubblico.

Su tale aspetto, l'articolo 9 della legge n. 3/2003 dispone che *"A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione"*.

Ai sensi del successivo articolo 3, comma 61, della legge n. 350/2003, "In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate".

Questa norma, nel permanere del difetto del regolamento di attuazione, è stata poi successivamente richiamata dall'articolo 1, comma 100, legge n. 311/2004 ("In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350") e dall'articolo 14, comma 4bis, del d.l. n. 95/2012 ("le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del predetto articolo 2, fermo restando quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo, che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, anche con riferimento ai vincitori di concorso presso altre amministrazioni").

Alla luce del quadro normativo esposto, la risposta al quesito formulato dal Comune di Mombercelli, astraendo dalle specificità concrete della fattispecie proposta, è quindi positiva: è possibile, in altri termini, attingere alle graduatorie concorsuali di altro comune.

Cionondimeno, tale possibilità va mantenuta all'interno di un determinato perimetro.

In primo luogo, e la valutazione in concreto non può che essere rimessa all'Ente istante, è necessario che il posto vacante sia preesistente l'indizione del concorso.

Occorre considerare, infatti, che ai sensi dell'articolo 91 del Tuel "Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo": se l'utilizzo delle proprie graduatorie è escluso per i posti istituiti o trasformati dopo l'indizione del concorso da parte dello stesso ente, è evidente che tale limite vale anche per l'utilizzo delle altrui graduatorie.

La *ratio* è agevolmente individuabile: evitare che vi possano essere assunzioni "nominative" creando posti *ad hoc* per soggetti già presenti in graduatoria.

In secondo luogo, l'articolo 3, comma 61, legge n. 350/2003 richiede il previo accordo delle Amministrazioni interessate.

Tale accordo, per le medesime ragioni di trasparenza e correttezza sopra evidenziate, dovrebbe precedere l'indizione del concorso del diverso ente o l'approvazione della graduatoria (cfr. pareri del Ministero dell'Interno espressi con nota n. 15700 5A3 0014127 e con nota n. 15700 5A3 0004435). Tuttavia, tale rigida interpretazione non trova riscontro nel dato letterale della legge e, pertanto, non può che considerarsi quale scelta preferibile, orientata alla massima trasparenza, ma non imposta (in questo senso, cfr. Corte Conti Umbria, deliberazione n. 124/2013,

secondo cui ciò che rileva è che *“l'accordo stesso, che comunque deve intervenire prima dell' utilizzazione della graduatoria, si inserisca in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuale di altri Enti, così da escludere ogni arbitrio e/o irragionevolezza e, segnatamente, la violazione delle cennate regole di “concorsualità” per l'accesso ai pubblici uffici”*).

Il rispetto del principio di concorsualità impone, peraltro, che la graduatoria sia relativa a posti del tutto omogenei (per qualifica e tipologia contrattuale) a quello da ricoprire: diversamente, sarà necessario bandire un concorso specificamente dedicato.

Non incide su tale conclusione, infine, il superamento del concetto di dotazione organica legato al nuovo modello di programmazione del personale (il Piano Triennale di Fabbisogno di Personale di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001), esplicitato nelle *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA”* adottate con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica 8 maggio 2018: in ogni caso, in disparte la nuova modalità di determinazione dei limiti alle assunzioni (la c.d. spesa potenziale massima sostenibile), resta fermo il rispetto del principio dell'assunzione mediante concorso, con tutte le sue declinazioni.

#### **P.Q.M.**

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deciso nella camera di consiglio del 25 ottobre 2018.

Il Magistrato Relatore  
F.to dott. Cristiano Baldi

Il Presidente  
F.to dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il 26/10/2018  
Il Funzionario Preposto  
F.to Nicola Mendoza